



3761/2011  
N. \_\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 07035/2011 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Ter)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 7035 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Società Memoin Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Patrizio Leozappa, Giuseppe Mario Militerni e Piergiorgio Della Porta Rodiani, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. Antonelli, 15;

*contro*

il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., l'Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento,*



*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto del 28 luglio 2011 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa di Fario, Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, e di tutti gli atti richiamati nell'epigrafe del ricorso e dei motivi aggiunti;

nonché per il risarcimento dei danni;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista l'istanza depositata il 12 ottobre 2011 dall'Avvocatura Generale dello Stato per il riesame del decreto 10.10.2011 recante l'abbreviazione dei termini ex art. 53, c.p.a. in accoglimento dell'istanza della parte ricorrente;

Considerato che con il ricorso ed i motivi aggiunti è impugnato atto ministeriale non rientrante in nessuna delle fattispecie contemplate dall'art. 119, c.p.a., mentre gli atti dell'ISVAP citati nell'epigrafe del ricorso, ed avverso cui, peraltro, nessuna censura viene dedotta, costituiscono una doverosa conseguenza del provvedimento impugnato;

Ritenuto, pertanto, a parziale modifica del decreto in data 10 ottobre 2011, che i termini abbreviati devono essere riferiti a quelli ordinari di cui all'art. 55, c.p.a., e non a quelli abbreviati di cui all'art. 119 c.p.a.;



Ritenuto che, nel caso di specie, sussistono le manifestate ragioni di estrema gravità ed urgenza previste dalla legge, in quanto le conseguenze, anche di legge, derivanti dal provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività in tutti i rami e di liquidazione coatta amministrativa sono idonee a determinare effetti irreversibili, come anche provato in atti;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti di legge, tali da non consentire la dilazione della decisione sulla domanda cautelare, per accordare la chiesta misura cautelare provvisoria fino alla camera di consiglio che si fissa sin d'ora per il 3 novembre 2011;

P.Q.M.

- Autorizza parte ricorrente all'abbreviazione del termine di venti giorni di cui all'art. 55 c.p.a., comma 5, a giorni dieci;
- Accoglie l'istanza cautelare citata in premessa sino all'esame in sede collegiale della domanda cautelare, fissato per la Camera di Consiglio del 3 novembre 2011.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2011.

 Il Presidente